

Con particolare riferimento al problema strutturale dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, ed in particolare il rimedio Pinto, la criticità principale, sottolineata dal "Memorandum", continua ad essere quella relativa al sistema di finanziamento degli indennizzi, nella misura in cui si traduce in ulteriori motivi di violazione del diritto all'equo processo, sotto il profilo dell'inesecuzione dei decreti Pinto o del ritardo nei pagamenti. E' stata quindi ribadita l'urgenza di portare a termine la riforma di questo sistema.

Il quadro generale delle misure già avviate o in corso di adozione per affrontare e risolvere in maniera organica la grave disfunzione strutturale ripetutamente stigmatizzata in sede europea, è fornito dalla Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2013⁴⁸, nella quale si dà contezza del disegno strutturale, organizzativo e normativo finalizzato al recupero di efficienza del sistema processuale italiano.

I tratti salienti del programma tengono conto delle maggiori criticità della Giustizia, che attengono al funzionamento del sistema e che dipendono, anche, dall'eccessivo carico di lavoro che affligge gli uffici giudiziari. Alla data del 30 giugno 2013 si contano, infatti, 5.257.693 milioni e mezzo di pendenze in campo civile e quasi 3 milioni e mezzo in quello penale, con un fenomeno in imponente dilatazione, in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi.

Il processo di razionalizzazione interessa in particolare:

- l'organizzazione giudiziaria sotto il profilo della struttura territoriale, mirando ad un recupero di efficienza in forza della migliore distribuzione delle risorse. In tale ottica sono state eliminate le strutture di modeste dimensioni, ma anche alleggerita la pressione degli uffici metropolitani di maggiori dimensioni;

- l'efficienza complessiva del servizio giudiziario sotto il profilo della domanda ed offerta di giustizia, con la connessa problematica della diminuzione dell'arretrato. I dati dell'ultimo semestre 2013 mostrano i primi risultati positivi delle scelte già adottate quali i filtri in appello, l'aumento dei contributi unificati, la riforma della legge Pinto. Per diminuire il numero dei nuovi procedimenti giudiziari è stata ripristinata, in via sperimentale, per quattro anni, la mediazione obbligatoria per numerose tipologie di controversie.⁴⁹ Va inoltre ricordato il disegno di legge delega, approvato dal Consiglio dei ministri il 17 dicembre 2013, collegato alla legge di stabilità 2014, volto a snellire e velocizzare l'intera sequenza processuale civile. La proposta normativa, che

⁴⁸ Ministero della giustizia Nota di sintesi della relazione:
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_15_4_10.wp

⁴⁹ L'articolo 84 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto "del fare" convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013) ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1, del d. lgs. n. 28 del 2010.

si articola in norme di delega ed in norme immediatamente precettive, ha ad oggetto misure di ordine processuale e sostanziale per il recupero dell'efficienza del processo di cognizione e di esecuzione, nonché misure finalizzate alla riforma della disciplina delle garanzie reali mobiliari, con l'obiettivo di agevolare l'accesso al credito.

Tra le misure poste all'attenzione del Parlamento, vi sono quelle di semplificazione delle forme processuali per le controversie non connotate da specifiche complessità; di accelerazione dei tempi di definizione del processo con la previsione di una sentenza priva di una completa motivazione, fermo il diritto delle parti di ottenerla in un momento successivo, se la richiedono; di sostegno alla produttività delle Corti di appello con la previsione che, in alcuni tipi di cause, la sentenza possa essere pronunciata da un solo giudice e non da un collegio di tre magistrati; con l'obbligatorietà, nelle cause ad alto tasso di tecnicità, della richiesta di nomina di un consulente tecnico, prima di iniziare il processo, che possa agevolare una definizione transattiva. Con norme immediatamente precettive si intende incidere sul processo di esecuzione forzata al fine precipuo di contenerne i tempi, eliminando inutili passaggi procedurali. Una serie di altri interventi sono stati realizzati sul versante dell'offerta di giustizia: l'intensificazione del processo di informatizzazione; la stabilizzazione dei tribunali per le imprese; progetti volti a migliorare l'organizzazione dei tribunali.

Nel corso del 2013 è proseguita l'attività di informatizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione giudiziaria, malgrado la costante contrazione delle risorse finanziarie disponibili. E' stato impresso maggiore impulso ad alcuni obiettivi specifici, individuati sulla base di criteri di sostenibilità finanziaria e funzionali all'azione giudiziaria ed amministrativa, al fine di ridurre i tempi processuali. Oggi servizi quali il deposito telematico degli atti e le comunicazioni on line di cancelleria sono disponibili su tutto il territorio nazionale e i pagamenti telematici sono una realtà d'uso quotidiano in 21 distretti su 26, con risparmi significativi e maggiori garanzie rispetto alle possibilità di errore.

A partire dal 30 giugno del 2014 il processo civile telematico sarà obbligatorio per legge per tutti i procedimenti monitorati. Tutti questi interventi mirano a restituire snellezza ed efficienza al servizio della giustizia civile, nella convinzione che il funzionamento di quest'ultima comporti anche immediate ricadute in termini di miglioramento del complessivo sistema economico.

Anche in materia penale la prospettiva è stata la riduzione dei tempi dei procedimenti. Dai dati raccolti si è rilevato un andamento altalenante delle pendenze, già ricorrente da qualche anno. La durata dei procedimenti è risultata in tendenziale decrescita per le Corti di Appello e le Procure della Repubblica, mentre lo stesso non può dirsi per i Tribunali.

A tale riguardo è in esame l'introduzione di meccanismi di deflazione del carico giudiziario, capaci di eliminare, già in fase di indagine, gli accertamenti che, per la modestia degli interessi concretamente in gioco, non meritano il vaglio processuale. Parallelamente, si intende potenziare l'efficacia deflattiva dei riti alternativi senza dibattimento ed agire risolutamente sul sistema delle notificazioni degli atti giudiziari, ed agire in direzione di una calibrata revisione del meccanismo delle impugnazioni, nella prospettiva di rafforzare la vocazione accusatoria del processo e la funzione di garanzia dei ricorsi.

4. I PIANI D'AZIONE

4.1. *Chiusura dei casi ripetitivi sull'eccessiva durata dei processi: il piano d'azione Pinto*

Nel corso del 2013 sono state particolarmente serrate le attività di esecuzione del Piano d'azione predisposto dal Governo per affrontare la questione dell'elevato numero di ricorsi ripetitivi contro l'Italia originati, in particolare, dalla sostanziale inadeguatezza della legge Pinto nel risolvere i problemi dell'eccessiva durata dei processi, e dalla inidoneità del meccanismo compensatorio da essa previsto nell'assicurare una rapida ed effettiva riparazione.

Il problema era stato ripetutamente segnalato in seno al Consiglio d'Europa per le proporzioni preoccupanti assunte dai casi ripetitivi e per i riflessi di pesante aggravio per il funzionamento della Corte.

Il Piano, che troverà conclusione alla fine del 2014, si propone la graduale chiusura di 7.046 ricorsi pendenti, generalmente fondati sul ritardo nell'esecuzione dei decreti delle Corti d'Appello di liquidazione degli equi indennizzi. Attuato con il coinvolgimento di vari soggetti istituzionali, si fonda sull'utilizzo dell'istituto del regolamento amichevole, e, in subordine, dello strumento apprestato dal novellato articolo 62A del Regolamento della Corte che prevede la possibilità di una pronuncia di radiazione della causa dal ruolo, anche in caso di non accettazione del ricorrente, qualora la Corte ritenga la dichiarazione dello Stato sufficientemente garante del rispetto dei diritti umani tutelati.

Appare importante sottolineare come la soluzione indicata garantisca un sicuro risparmio per l'erario e nel contempo assicuri il drastico abbattimento dell'alto numero di condanne a carico dell'Italia. L'iniziativa rappresenta per la Corte un segno concreto di responsabilità condivisa, nell'ambito del processo di riforma avviato a seguito della Conferenza di Interlaken del 20 febbraio 2010.

Sulla base dei criteri fissati dalla Corte nella sua giurisprudenza, in particolare nella sentenza *Gaglione e altri c. Italia* del 21 dicembre 2010, a ciascun ricorrente è offerta la somma di 200 euro a titolo di pregiudizio morale (per il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo riconosciuto in sede nazionale) e circa 30 euro per le spese legali.

La procedura concordata con le amministrazioni interessate (Ministero della giustizia - competente per la parte relativa all'eccessiva durata dei processi ordinari - e Ministero dell'economia e delle finanze - competenze per i ritardi della giustizia amministrativa e contabile), prevede un articolato sistema di accertamento che vede coinvolti gli studi legali patrocinanti, e, nella fase finale, la Presidenza del Consiglio dei ministri che fornisce il proprio nulla osta, ai sensi del d.P.C.M. 1° febbraio 2007, ai fini dell'inoltro, per il tramite del Ministero degli affari esteri, alla Corte europea dell'elenco dei ricorsi definiti con il meccanismo procedurale indicato.

Il lavoro è stato agevolato anche dalla collaborazione della cancelleria della Corte europea che ha fornito gli elenchi dei ricorsi pendenti ai fini della loro definizione.

Tuttavia, in sede di istruttoria dei casi da parte dei Ministeri competenti sono state riscontrate criticità che hanno rallentato il corso dei procedimenti, e che sono addebitabili alla condotta omissiva e non collaborativa dei ricorrenti o degli studi legali patrocinanti nell'invio della necessaria documentazione, ovvero nella produzione di autocertificazioni che i controlli posti in essere dalle amministrazioni interessate hanno accertato trattarsi di dichiarazioni non veritiere su circostanze peraltro ben note agli stessi uffici legali.

Tali problemi sono stati segnalati alla Corte affinché prenda atto dell'impossibilità che il caso venga definito con un accordo.

In esecuzione del piano, sono radiati dal ruolo 129 ricorsi con decisioni sui casi *Loffredo e altri 59* e *Recano e altri 68*, del 3 dicembre 2013 e 198 ricorsi con decisioni sui casi *Livi e altri 68*, *Tornusciuolo e altri 104*, del 25 marzo 2014 e *Ambrosino e altri 23*, in data 15 aprile 2014, per un totale di 327 radiazioni.

Per altri casi, continua il lavoro di istruttoria presso i Ministeri dell'economia e delle finanze, ai fini della loro definizione.

4.2. Sovraffollamento carcerario: il piano d'azione sulla sentenza pilota *Torreggiani ed altri c.*

Italia

Sotto il profilo degli obblighi di esecuzione a carico del Governo, particolarmente impegnativo, sul piano strutturale, è stato l'impatto sull'ordinamento nazionale della sentenza "pilota" dell'8 gennaio 2013, pronunciata dalla Corte di Strasburgo sul caso *Torreggiani ed altri c.*

Italia (infra capitolo IV, paragrafo 1.1), che ha imposto il rispetto di una proporzione minima tra numero dei detenuti e spazio vitale di cui essi dispongono nel carcere.

Per superare le complesse problematiche derivanti dalla pronuncia è stato necessario uno sforzo straordinario, che ha portato peraltro ad oggi risultati particolarmente positivi sotto i plurimi profili di intervento programmati. Il piano presentato al Consiglio d'Europa (*infra Documento n. 4*), e apprezzato pubblicamente dai nostri interlocutori istituzionali, si muove lungo tre direttrici:

- interventi di rango legislativo;
- adozione di un nuovo modello di esecuzione penale intramuraria, pienamente rispettoso dei principi costituzionali e ispirato alla responsabilizzazione dei detenuti, che ne migliori le condizioni di vita, ne favorisca le attività trattamentali e i rapporti con la famiglia e la società esterna;
- prosecuzione di un'azione di recupero, riconversione e ampliamento del patrimonio penitenziario che possa portar già, entro il prossimo anno, un ulteriore incremento della capacità ricettiva degli istituti di pena nella misura di circa 4500 unità.

Sul piano normativo, il decreto-legge n. 146 del 23 dicembre 2013⁵⁰ (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10) persegue l'obiettivo di diminuire, in maniera selettiva e non indiscriminata, il numero delle persone ristrette in carcere e, ciò, attraverso misure dirette ad incidere sia sui flussi di ingresso negli istituti di pena (con un intervento "chirurgico" in materia di piccolo spaccio di stupefacenti, responsabile della presenza in carcere di un numero elevatissimo di persone), che su quelli di uscita dal circuito penitenziario. Viene ampliata la possibilità di accesso all'affidamento in prova al servizio sociale; si estende in via sperimentale a 75 giorni per ciascun semestre la liberazione anticipata; si stabilizza l'istituto dell'esecuzione della pena presso il domicilio prevista dalla legge n. 199 del 2010.

Vengono rafforzati, inoltre, gli strumenti di tutela dei diritti delle persone detenute, attraverso la previsione di un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza caratterizzato dalla previsione di meccanismi diretti a garantire l'effettività delle decisioni giudiziarie, nonché attraverso l'istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale.

⁵⁰ Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 23 dicembre 2013 n. 300.

Viene potenziato, altresì, l'istituto dell'espulsione come sanzione alternativa per i detenuti stranieri, anticipando, già al momento del loro ingresso in carcere, l'inizio della complessa procedura di identificazione. Si introducono poi alcune disposizioni finali, onde evitare che i ritardi nell'adozione del regolamento previsto dalla c.d. legge *Smuraglia*⁵¹ sul lavoro penitenziario impediscano di utilizzare le risorse finanziarie già stanziare per le agevolazioni e per gli sgravi fiscali in favore dei datori di lavoro che impieghino lavoratori detenuti o internati.

I primi risultati sono assai incoraggianti: al 9 gennaio 2014 i detenuti in carcere erano 62.326 (59.644 uomini e 2682 donne), in progressivo decremento rispetto alla precedente rilevazione del 4 dicembre 2013 quando il numero era di 64.056 detenuti (con una significativa diminuzione di quasi duemila unità in poco meno di due mesi).

Si è registrato inoltre un sostanziale dimezzamento degli ingressi mensili per effetto del decreto legge n. 78 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94) che, tra l'altro, ha eliminato il divieto di sospensione dell'ordine di carcerazione per i recidivi qualificati.

Il 50% dei detenuti ristretti nei circuiti di media sicurezza - pari a circa 25.000 - usufruisce dell'apertura delle celle per 8 ore giornaliere ed è stato previsto l'obiettivo di consentire, entro il maggio prossimo, che l'80% dei detenuti di media sicurezza possano usufruire del medesimo beneficio. L'importanza di queste misure è stata intesa nell'ottica di una riforma complessiva volta al recupero sociale dei condannati, come costituzionalmente previsto nella convinzione che la possibilità di aumentare gli spazi di socialità offra maggiori opportunità trattamentali e favorisca la personalizzazione dei percorsi rieducativi.

Al tempo stesso, l'insieme delle misure programmate ed in corso di attuazione non ha voluto produrre un'alterazione dell'equilibrio sociale, poiché non è stato previsto alcun automatismo nella concessione dei benefici penitenziari. Si è certato di mantenere un corretto equilibrio tra il profilo afflittivo e quello rieducativo della pena, tra carattere umanitario del trattamento del condannato e diritto dei cittadini alla sicurezza. Per questo ogni decisione è assunta dal magistrato di sorveglianza sulla base di una valutazione positiva della personalità del detenuto. In tale prospettiva alla magistratura di sorveglianza è stato conferito un ruolo essenziale, ristabilendo le indispensabili sinergie tra la giurisdizione di sorveglianza e l'amministrazione penitenziaria. Nell'ottica organizzativa, è in fase avanzata la riorganizzazione del sistema penitenziario per ottenere una più razionale distribuzione dei detenuti nelle strutture.

⁵¹ Legge 22 giugno 2000, n. 193, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti

La realizzazione del nuovo modello organizzativo ha inteso affermare i contenuti della cd. sorveglianza dinamica. Uno dei punti fondamentali di tale programma è la differenziazione degli istituti penitenziari, da attuarsi secondo i criteri di diversa pericolosità dei soggetti e della loro posizione giuridica.

Altro obiettivo fondamentale è stato quello di creare le condizioni affinché il detenuto trascorra la maggior parte del proprio tempo al di fuori della stanza detentiva, relegando quest'ultima a luogo di mero pernottamento e distinguendola dai restanti spazi dedicati alle attività trattamentali.

Un tale utilizzo degli ambienti, adottato anche da altri paesi europei, è stato voluto per rendere più efficaci le operazioni di controllo, consentendo nel contempo di incrementare le attività trattamentali ed innalzare i livelli di sicurezza nonché rendere più vivibile l'esperienza del carcere e ridurre il disagio dei detenuti, causa spesso di azioni di autolesionismo o suicidio. Sono stati anche previsti anche interventi sul lavoro penitenziario.

Si è ottenuto per il 2013 (ed anche per il 2014) la destinazione di adeguati finanziamenti per sgravi contributivi e crediti di imposta, nella prospettiva di aumentare sensibilmente le offerte formative e di avviamento professionale della popolazione detenuta, così da ampliare la platea di coloro che potranno usufruire di tali opportunità e recuperare alla società civile il maggior numero possibile di persone provenienti dai circuiti criminali. Sono proseguiti infine gli interventi infrastrutturali tesi ad una migliore distribuzione ed ampliamento degli spazi esistenti.

Nell'ambito del cd. "Piano carceri" sono stati programmati e sono in corso di realizzazione n. 12.324 posti detentivi, di cui 3.100 grazie all'apertura di 4 nuovi istituti penitenziari che porteranno, nell'arco dell'anno 2014, a recuperare almeno 1.500 posti, attualmente non fruibili.

Il "Piano carceri" ha previsto l'aumento della capacità ricettiva del sistema penitenziario attraverso l'attivazione di strutture progettate ispirandosi ad un diverso ed inedito modello di edilizia carceraria che offra una vivibilità migliore. Il concetto di edilizia penitenziaria è stato integrato alle altre riforme di sistema, dando vita ad un programma che opera su più livelli:

1. tutela della persona umana e miglioramento delle condizioni di permanenza per i detenuti;
2. miglioramento delle condizioni di lavoro presso le strutture carcerarie;
3. valorizzazione del patrimonio immobiliare carcerario;
4. ammodernamento generale delle infrastrutture e incremento dell'utilizzo di nuove tecnologie per rendere più efficiente il sistema.

Il complesso delle misure adottate dallo Stato italiano ed i buoni risultati registrati⁵² sono stati positivamente accolti dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. Nella decisione approvata nella riunione DH-DD 1201 del 3-5 giugno 2014 (*infra* documenti n. 5), i delegati del Comitato dei Ministri si sono felicitati per l'impegno profuso dalle autorità italiane nel risolvere il problema del sovraffollamento carcerario in Italia, rallegrandosi contestualmente per la prospettiva annunciata della creazione di un rimedio preventivo e compensativo in grado di offrire una riparazione adeguata e sufficiente, conformemente ai principi della Convenzione.

I Delegati hanno deciso quindi riprendere l'esame dei casi iscritti al più tardi entro il mese di giugno 2015, riservandosi la possibilità di effettuare una valutazione degli ulteriori progressi compiuti.

4.3. Rivalutazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992: il piano d'azione sulla sentenza pilota M.C. ed altri c. Italia

Con la sentenza pilota del 3 settembre 2013 (*infra* capitolo IV, paragrafo 1.5.3), la Corte europea ha indicato all'Italia i termini entro i quali adottare le misure individuali o generali per dare esecuzione e conformarsi alla pronuncia. In particolare, la Corte ha stabilito che entro il periodo di sei mesi dalla data di esecutività della sentenza (3 giugno 2014) l'Italia, in cooperazione con il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, dovrà fissare un termine di natura obbligatoria con il quale si impegna a garantire, attraverso misure giuridiche ed amministrative appropriate, la realizzazione effettiva e rapida dei diritti in oggetto, specificamente mediante il pagamento della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale a tutti i soggetti beneficiari dell'indennizzo, a decorrere dal momento in cui questa indennità è stata riconosciuta e indipendentemente dal fatto che l'interessato abbia o meno introdotto un apposito procedimento.

Peraltro, in pendenza del giudizio dinanzi a Strasburgo, già la Corte costituzionale, con sentenza n. 293 del 2011, aveva dichiarato l'illegittimità della norma di interpretazione autentica recata dall'articolo 11, commi 13 e 14 del decreto legge n. 78 del 2010, che ne aveva bloccato la

⁵² Nell'ambito delle misure legislative si segnala il recentissimo intervento contenuto nella legge 28 aprile 2014, n.67 che contiene, fra l'altro, la delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e la delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria. Tali deleghe prevedono, in particolare, l'introduzione dell'arresto e della reclusione domiciliare: ex lege per i reati con pene non superiori nel massimo a tre anni e, previo provvedimento del giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 c.p., per i delitti con pena da tre a cinque anni; la previsione, per i medesimi reati, dell'applicazione congiunta della sanzione del lavoro di pubblica utilità; la depenalizzazione di una serie di reati. Sarebbe pertanto opportuno accelerare quanto più possibile l'adozione dei decreti legislativi affinché le misure previste nel decreto riguardino un periodo circoscritto nel tempo e possano giustificarsi, sia davanti all'opinione pubblica che davanti alla Corte EDU, solo quale intervento emergenziale per il passato ed il presente, impegnandosi il Governo per il futuro ad evitare il sovraffollamento carcerario con misure più coerenti con il sistema.

rivalutazione. Tuttavia, non tutti gli indennizzi sono stati interamente rivalutati, nella componente relativa all'indennità integrativa speciale.


In esecuzione della sentenza pilota, tutti gli indennizzi di competenza statale e della regione Sicilia, con una platea di circa 9.000 soggetti, sono stati integralmente rivalutati dal Ministero della salute, nei limiti della prescrizione decennale, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Le somme stanziare sul competente capitolo di bilancio sono state integrate dalla legge di stabilità per l'esercizio finanziario 2013 con la disponibilità dell'importo di circa 110 milioni di euro, al fine di provvedere alla liquidazione degli arretrati maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale ai danneggiati di competenza statale. Un finanziamento supplementare di 50 milioni di euro previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2014, ha consentito di ultimare i pagamenti in favore della citata platea di 9.000 soggetti. In particolare, 1.485 soggetti beneficiari hanno ricevuto gli arretrati nel bimestre novembre-dicembre 2013; 5.715 con accrediti nel bimestre gennaio-febbraio 2014; 1.209 con accrediti del bimestre marzo-aprile 2014.

Permangono invece problemi di natura finanziaria sull'adeguamento degli indennizzi e sul pagamento degli arretrati di competenza regionale, che concernono la platea di circa 25.000 soggetti, ivi inclusi quasi tutti i 162 ricorrenti destinatari della sentenza della Corte europea, residenti nella regione Veneto (l'onere finanziario, secondo il Ministero della salute si aggira intorno ai 500 milioni di euro).

Le risorse per lo svolgimento delle funzioni in materia delegate dallo Stato alle regioni nel 2001, all'epoca quantificate in euro 172.895.662 annui, sono state progressivamente ridotte in applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), che ha sancito il necessario concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Come indicato nella tabella che segue di fonte regionale, il quadro degli adempimenti regionali è variegato, ma solo tre regioni risultano non aver adottato alcun provvedimento (figura 14).

QUADRO ADEGUAMENTO INDENNITA' DA PARTE DELLE REGIONI



All'esito di numerosi incontri per la soluzione delle problematiche emerse in sede regionale, ai fini dell'esecuzione della sentenza pilota, si è pervenuti, in sede di Conferenza Stato-Regioni convocata in seduta straordinaria il 29 maggio 2014, ad una presa d'atto delle reciproche posizioni e sulla questione. In particolare: è stata definitivamente accertata la competenza dello Stato in materia; manifestato l'impegno da parte del Ministero dell'economia a provvedere al reperimento delle risorse necessarie a finanziarie nuovamente le funzioni connesse all'attuazione della legge n. 210 del 1992. Da parte loro, le Regioni hanno dichiarato la disponibilità, previo trasferimento delle risorse, a continuare a svolgere le funzioni di enti erogatori dell'indennizzo.

Con riferimento alla posizione dei 162 ricorrenti oggetto della sentenza pilota, risultano definiti 102 casi per i quali il Ministero della salute, in esecuzione di sentenze nazionali ha provveduto a la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale.

4.4. Chiusura dei casi in materia di espropriazione indiretta

Come è noto, il fenomeno dell'espropriazione indiretta per pubblica utilità (occupazione usurpativa o *sine titulo*), oggetto di consistente contenzioso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha registrato nell'ultimo decennio una lunga serie di condanne dello Stato italiano per violazione della Convenzione europea (in particolare articolo 1, Protocollo 1, che tutela il diritto al rispetto dei beni), con pesanti ripercussioni di ordine finanziario a carico dell'Erario.

La giurisprudenza della Corte europea in materia (cfr. sentenza *Guiso-Gallisay del 22 dicembre 2009*), è ormai consolidata e l'ordinamento italiano si è adeguato a seguito delle note sentenze della Corte costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007.

Il fenomeno, pertanto, è in via di esaurimento.

Residuano pendenti dinanzi alla Corte Edu, 105 casi in materia, le cui vicende interne risalgono a periodi precedenti gli anni '90, comunicati dalla cancelleria della Corte al Governo italiano, nell'ottica della ricerca di una soluzione amichevole basata sull'applicazione dei criteri indicati dalla sentenza *Guiso Gallisay*.

Ai fini dell'eliminazione di questi residui casi, un tempo seriali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto del Ministero della giustizia, sta effettuando l'istruttoria necessaria alla formulazione delle proposte di regolamento amichevole, da valere anche a titolo di dichiarazione unilaterale ai sensi dell'articolo 62A del Regolamento della Corte, nell'ottica di conseguire un risparmio per l'erario (insito nella natura transattiva dello strumento del regolamento amichevole), e la riduzione del numero delle sentenze di condanna a carico dell'Italia.

PAGINA BIANCA

CONVEGNI

PAGINA BIANCA

INCONTRO DI STUDIO “Principio di sussidiarietà delle giurisdizioni sovranazionali e margine di apprezzamento degli stati nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo”

Su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri ha avuto luogo il 20 settembre 2013 un incontro di studio⁵³, sul tema: “Principio di sussidiarietà delle giurisdizioni sovranazionali e margine di apprezzamento degli stati nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo”.

L’evento ha registrato la partecipazione di illustri rappresentanti delle istituzioni pubbliche e di esponenti delle Corti nazionali e dell’Avvocatura Generale dello Stato, nonché la partecipazione, tra i relatori, del giudice della Corte suprema del Regno Unito, Lord Robert John Anderson Carnwath.

Gli interventi degli oratori hanno consentito di evidenziare, nell’ambito del processo di riforma e di progressiva precisazione del ruolo e delle funzioni della Corte di Strasburgo, la necessità di meglio coordinare i sistemi di tutela e garanzia offerti dagli ordinamenti degli Stati membri con la leadership della Corte stessa e con le prerogative rivendicate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

⁵³ Gli atti del Convegno sono pubblicati nel sito:

http://www.governo.it/presidenza/contenzioso/incontro_studio/Index.html

PAGINA BIANCA